

STATUTO

"FONDAZIONE DE BENEDETTI -CHERASCO 1547- ETS"

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

Su iniziativa dell'Ing. Benedetto De Benedetti, che intende:

- ricordare il padre Ing. Gian Giacomo De Benedetti,
- esprimere riconoscenza alla città di Cherasco, che sin dal lontano 1547 ha accolto tra le sue mura tante famiglie ebraiche, tra le quali anche la famiglia De Benedetti,
- mantenere un legame culturale con la Francia nel ricordo dell'armistizio firmato a Cherasco tra la Francia rivoluzionaria ed il Regno di Sardegna il 28 aprile 1796, con successiva introduzione in città dei valori della Rivoluzione Francese,
- sviluppare rapporti di eccellenza tra Università e centri di ricerca piemontesi e Israeliani.

è costituita, ai sensi del D. Lgs 117/2017 e degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile la **"FONDAZIONE DE BENEDETTI – CHERASCO 1547 – ENTE DEL TERZO SETTORE"** anche siglabile **"FONDAZIONE DE BENEDETTI - CHERASCO 1547 - ETS"** (di seguito denominata "Fondazione").

L'indicazione di Ente del Terzo Settore e l'acronimo E.T.S. potranno essere inseriti nella denominazione sociale in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

È fatto divieto di utilizzare acronimi o denominazioni diverse da quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

La Fondazione ha sede legale in Cherasco presso il vecchio Ghetto ebraico in Via G. Marconi n. 6 (già Rue des Hermites dal 1799 fino alla caduta dell'Impero Napoleonico) ovvero in quello successivamente determinato, nell'ambito del medesimo Comune, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Essa potrà istituire ulteriori sedi operative con delibera del Consiglio di Amministrazione senza che ciò implichi modifiche allo statuto.

La Fondazione opera nel territorio piemontese con possibili attività anche in altri territori se funzionali alle finalità.

Art. 2 – Natura e scopo

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, culturali, solidaristiche, di utilità sociale e di interesse collettivo - e, in particolare, con il fine di erogare beni, servizi, investimenti e denaro a sostegno di attività di interesse generale - mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale previste alle seguenti lettere del comma 1 dell'articolo 5 del D. Lgs 117/2017:

- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o

ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

– lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;

– lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

– lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

– lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. La Fondazione potrà gestire in proprio progetti coerenti con le predette finalità.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, al solo scopo di sostenere le medesime e se ed in quanto secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, ed in ossequio dell'articolo 6 del D. Lgs 117/2017, quando applicabile.

Nel caso la Fondazione eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. Lgs 117/2017.

Art. 3 – Attività istituzionali

Per realizzare i suoi scopi istituzionali la Fondazione, avvalendosi anche dell'opera spontanea e dei contributi degli aderenti, dei sostenitori e dei donatori, potrà promuovere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale indicate nell'articolo precedente:

– nel campo culturale, lettere i) e f) interventi di valorizzazione del paesaggio, del patrimonio architettonico, della cultura locale territoriale, interventi di restauro e manutenzione del patrimonio culturale diffuso, e più in generale interventi di valorizzazione delle eccellenze culturali del territorio;

– nel campo del turismo, lettera k), valorizzazione del territorio;

– nel campo della ricerca scientifica, lettera h), progetti di collaborazione tra università o enti di ricerca piemontesi e israeliani e svolta sul territorio piemontese;

– nel campo della beneficenza, lettera u), volta a sostenere soggetti in difficoltà;

– nel campo della promozione della tutela dei diritti umani, lettera w), volta a evitare il ripetersi di atti di sopraffazione nei confronti della popolazione ebraica e di sopraffazione in genere su minoranze etniche, religiose o sociali.

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, la Fondazione potrà:

– ricevere contributi e finanziamenti, anche da enti ed istituzioni nazionali e internazionali, per le proprie attività promosse e gestite direttamente o per finanziare attività analoghe promosse o gestite da

altri enti pubblici e privati sia nazionali sia stranieri, associazioni e altre fondazioni;

- istituire ed erogare premi e borse di studio;
- stipulare convenzioni e partenariati per la gestione delle attività istituzionali con altri enti, istituzioni, associazioni e altre fondazioni, sia a livello locale che nazionale e internazionale;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con università, associazioni e fondazioni, e ogni altro ente che persegue scopi simili.

Art. 4 – Principi per lo svolgimento delle Attività istituzionali, raccolta di fondi e risorse, destinazione e modalità di erogazione ed investimento a sostegno di attività di interesse generale, anche svolte da altri Enti del Terzo Settore.

Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, la Fondazione opera con criteri di sostenibilità, trasparenza, autonomia, indipendenza ed imparzialità.

La Fondazione incentiva e agevola la donazione da parte di singoli soggetti, enti, istituzioni pubbliche e private e imprese, personalizzando e rendendo sicura e tracciabile ogni donazione.

La Fondazione svolge le suddette attività di interesse generale sia in via diretta, mediante l'organizzazione e gestione di iniziative, eventi, progetti, ricerche, sia in via indiretta, mediante l'erogazione di contributi, premi, borse di studio, liberalità e altri strumenti di sostegno.

La Fondazione supporta, sostiene e promuove i progetti e le iniziative delle organizzazioni del territorio che perseguono finalità in linea con il presente Statuto, anche mediante erogazioni in denaro, beni, servizi ed investimenti a favore di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Alla Fondazione è fatto espresso divieto di:

- svolgere funzioni creditizie;
- svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l'assunzione di responsabilità illimitata.

Art. 5 – Patrimonio ed avanzi di gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito da una parte indisponibile e da una parte disponibile.

Costituiscono patrimonio indisponibile:

- il fondo di dotazione iniziale, la cui entità è inizialmente fissata nell'atto costitutivo, formato da denaro o altri beni fungibili, beni materiali, mobili o immobili, o immateriali;
- ogni altro conferimento, lascito, elargizione o donazione di beni mobili o immobili, materiali o immateriali, denaro o altri beni fungibili, destinato ad incremento del fondo di dotazione, o comunque a patrimonio indisponibile, per espressa volontà del soggetto che ne dispone il conferimento, l'erogazione o la donazione;
- eventuali avanzi di gestione o altri beni o valori derivanti dal patrimonio disponibile che, per espressa volontà del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad incremento del fondo di dotazione o comunque a patrimonio indisponibile.

Costituiscono patrimonio disponibile:

- gli avanzi di gestione non espressamente accantonati a fondo di

dotazione o comunque a patrimonio indisponibile;

- ogni altro conferimento, lascito, elargizione o donazione di beni mobili o immobili, materiali o immateriali, denaro e altri beni fungibili, pervenuti alla Fondazione senza vincolo di destinazione a fondo di dotazione o comunque a patrimonio indisponibile;

È fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione, qualunque ne sia la destinazione deliberata, esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 6 – Risorse finanziarie

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi ordinari di gestione, funzionamento ed erogazione di beni, servizi e contributi in denaro o di altra natura:

- con i redditi del fondo di dotazione iniziale e del patrimonio di cui al precedente articolo;
- con i proventi netti delle attività della Fondazione;
- con le somme derivanti dalla eventuale alienazione di beni patrimoniali disponibili che non vengano espressamente destinati all’incremento del patrimonio indisponibile;
- con i contributi e finanziamenti da enti e da persone fisiche;
- con donazioni e lasciti testamentari;
- con rendite patrimoniali;
- con attività di raccolta fondi, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs.117/2017, svolte nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, anche mediante il ricorso a raccolte pubbliche di fondi e campagne di sensibilizzazione volte a diffondere i fini e le attività della Fondazione;
- con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
- con contributi, non attribuiti al patrimonio indisponibile, dell’Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici;
- con attività commerciali purché non siano prevalenti rispetto alle attività istituzionali ed esercitate nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente per gli Enti del Terzo settore;
- con attività “diverse” di cui all’art. 6 del D. Lgs 117/2017;
- con l’accesso a linee di credito bancarie a breve termine esclusivamente destinate a garantire la liquidità necessaria alla realizzazione di progetti finanziati con rimborsi e contributi erogati a posteriori da enti terzi;
- con ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità della Fondazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs 117/2017.

Art. 7 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l’Organo di Controllo.

La Fondazione, nel pieno rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantisce la presenza di entrambi i sessi, nella composizione degli organi della Fondazione.

Art. 8 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori, determinandone le attribuzioni. Il Presidente esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente se non nominato dal Fondatore o dai suoi successori legittimi è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario od opportuno sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile dello stesso.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; la sottoscrizione del Vice Presidente che sostituisce il Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 9 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed in tal caso è dotato degli stessi poteri.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dal Fondatore, Ing. Benedetto De Benedetti o dai suoi successori legittimi, i quali potranno anche nominare se stessi.

I membri del Consiglio di Amministrazione:

- durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo dei tre esercizi;
- possono essere riconfermati;
- svolgono gratuitamente il proprio mandato, salvo il rimborso delle spese sostenute e approvate dal Consiglio stesso.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, decade immediatamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Fondatore Ing. Benedetto De Benedetti o i suoi successori legittimi provvederanno alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Eleggibilità, decadenza ed esclusione dei Consiglieri

Tutti i membri appartenenti al Consiglio di Amministrazione devono rispettare le condizioni di candidabilità ed eleggibilità disposte dal Codice Civile e dal D. Lgs 117/2017.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni del

Consiglio di Amministrazione;

– per sopravvenute condizioni di incompatibilità disposte dal presente articolo;

– qualora si vengano a trovare nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

– per il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

– per aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

La decadenza deve essere constatata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Art. 12 – Poteri

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare esso elegge il Presidente e il Vice Presidente, ove non vi abbiano provveduto il Fondatore o i suoi successori legittimi.

A titolo indicativo e non esaustivo:

a) delibera sulla formazione di eventuali comitati, anche scientifici, consultivi e composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, che siano di ausilio alla Fondazione nelle attività di programmazione, erogazione, raccolta fondi, comunicazione e gestione, definendone compiti, attribuzioni e funzionamento con appositi regolamenti o disposizioni deliberative;

b) delibera eventuali modifiche dello statuto proposte dal Presidente;

c) redige e approva entro la fine del mese di giugno di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

d) stabilisce le direttive e delibera sulle erogazioni della Fondazione in conformità ai criteri indicati agli articoli 2, 4 e 5 del presente Statuto;

e) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione e delibera sugli stessi;

f) delibera per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

g) approva eventuali regolamenti interni;

h) delibera in caso di estinzione della Fondazione sulla devoluzione del patrimonio;

i) ha facoltà di contrarre per la fornitura o la cessione di qualsiasi bene o servizio;

j) assume e licenzia personale dipendente, stabilendone il trattamento ed ogni altra condizione contrattuale;

k) predispone, se previsto dalla legge o a propria discrezione, il bilancio sociale, contenente l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche;

l) delibera l'accettazione di eredità, legati, donazioni, contributi, elargizioni in genere;

m) redige ed approva, ove prescritto o a propria discrezione, il bilancio preventivo dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente fra loro, alcune delle

proprie attribuzioni e dei propri poteri rientranti nella sola precedente lettera j) ed in particolare il compimento di atti di ordinaria amministrazione utili alla corrente e quotidiana gestione amministrativa della Fondazione, stabilendone i limiti e le eventuali modalità di rendicontazione al Consiglio stesso. Non possono in ogni caso essere delegate le materie sopra elencate al di fuori di tale lettera.

Art. 13 – Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce almeno una volta l'anno per la predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, se previsto, e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito ai suoi componenti e ai componenti dell'Organo di Controllo, anche a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata o con mezzi elettronici equivalenti, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in casi di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le modifiche dello Statuto ai sensi del successivo art. 21 nonché per gli atti di amministrazione straordinaria del patrimonio e lo scioglimento dell'Ente occorre l'unanimità degli aventi diritto.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi in teleconferenza, o comunque con mezzi di comunicazione idonei al corretto svolgimento della riunione. Il Presidente, in tal caso, accerta che i soggetti partecipanti con mezzi di telecomunicazione siano identificabili con certezza e che siano in grado di partecipare attivamente alla discussione con un adeguato grado di comprensione, venga rispettato il principio della collegialità e sia assicurato a tutti i partecipanti di poter intervenire nella discussione in tempo reale e di scambiarsi documentazione.

Delle riunioni è redatto apposito verbale a cura di un Segretario, anche non membro del Consiglio stesso, scelto di volta in volta da questo. I verbali, sottoscritti da quest'ultimo e dal Presidente, sono trascritti su apposito libro tenuto a cura del Presidente stesso.

Art. 14 – Organo di Controllo e revisione legale dei conti

La vigilanza sulla Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo collegiale o monocratico, costituito da tre membri, se collegiale, o dal Sindaco Unico, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private o in relazione alle attività svolte.

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce il compenso, fra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile. L'Organo di controllo, salvo quanto di seguito disposto, esercita le funzioni di cui all'articolo 30 del D. Lgs 117/2017.

Nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs 117/2017, il Presidente, se collegiale, o il Sindaco Unico, se monocratico, deve essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti, ed esercita altresì

le funzioni di revisore legale accertando la regolare tenuta delle scritture contabili e certificando la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e, precisamente, fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, ed è riconfermabile senza limitazioni.

L'Organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale (se presente) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15 – Comitati e Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati con funzioni consultive, definendone compiti e attribuzioni e nominando i componenti e il Presidente.

I Comitati scadono con la scadenza del Consiglio che li ha istituiti, o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione. I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità eminenti a condizione che abbiano un legame con la missione della Fondazione. In particolare, esso esprime pareri su specifiche attività e progetti della Fondazione; propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Art. 16 – Volontari

La Fondazione può avvalersi dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali terzi beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni che saranno preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 17 – Gratuità delle cariche

Tutte le attività e le funzioni degli Organi della Fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e fatto salvo quanto previsto all'articolo 14) per l'incarico all'Organo di Controllo. Nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, è tuttavia prevista la possibilità di corrispondere compensi agli amministratori, in misura proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle

specifiche competenze, entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 18 – Esercizio e bilanci

Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie

Tali documenti, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Controllo, sono approvati entro il 30 giugno dell'anno successivo ed entro tale data devono essere depositati al RUNTS.

Art. 19 – Avanzi di gestione e operazioni vietate

Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali dell'Ente, ed in particolare alle attività civiche, solidaristiche o/e di utilità sociale di cui all'articolo 5 del D. Lgs 117/2017.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione destinare tutti o parte degli avanzi di esercizio ad incremento del patrimonio indisponibile.

È fatto divieto assoluto di effettuare le operazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del D. Lgs 117/2017 s.m.i..

Art. 20 – Ordinamento, gestione, contabilità, trasparenza

L'ordinamento, la gestione e la contabilità della Fondazione nonché le attribuzioni degli eventuali responsabili dei servizi e dei settori, sono disciplinati dalle disposizioni del D. Lgs 117/2017 e, ove le stesse non dispongano, con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione pubblica nel proprio sito internet, in apposita sezione, lo Statuto vigente, i bilanci approvati e, se dovuto, il bilancio sociale, nonché i compensi eventualmente corrisposti agli amministratori.

Art. 21 – Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto, nei limiti consentiti dalla legge, potranno essere proposte esclusivamente dal Presidente e dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante delibera assunta con il voto unanime dei Consiglieri di Amministrazione in carica.

Art. 22 – Durata ed estinzione

La Fondazione si estingue:

- in caso di raggiungimento degli scopi o di comprovata impossibilità del raggiungimento degli stessi;
- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi;
- a seguito di disposizioni dell'Autorità Tutoria su istanza di qualunque interessato, ovvero d'ufficio;
- per delibera motivata del Consiglio di Amministrazione assunta con l'unanimità degli aventi diritto al voto ed in conformità con quanto precedentemente disposto dall'art. 21.

In tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole non inferiore ai 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti, nomina uno o

più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di estinzione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre Enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe, in conformità, in ogni caso, a quanto specificamente disposto dall'articolo 9 del D. Lgs 117/2017 s.m.i..

Art. 23 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del D. Lgs 117/2017, le norme e le leggi in materia vigenti, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del Libro I, Titolo II, del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Visto per inserzione

Torino, 9 marzo 2026

In originale firmati:

= BENEDETTO EMILIO DE BENEDETTI

= DOTTOR GIULIO BIINO - NOTAIO -